



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione Affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO E DI
PROTEZIONE PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE ACCORDO QUADRO _
CIG*******

DICEMBRE 2021

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI.....	3
1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
2. AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO.....	5
3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
4. CAUZIONI E ASSICURAZIONI	6
5. SUBAPPLATO E CESSIONE DEL CONTRATTO	7
6. CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL REALTIVO CONTRATTO.....	7
7. CONTRATTI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO	7
8. QUALITA' E QUANTITA' DELLA FORNITURA	8
9. CAMPIONATURA FORNITURE- MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE	8
10. PENALI	9
11. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	10
13. OSSERVANZA DI LEGGI E DISPOSIZIONI NORMATIVE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI LAVORO	11
14. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA	12
15. REVISIONE PREZZI	12
16. PAGAMENTI.....	12
17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
19. PATTO DI INTEGRITA'	14
20. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	14
21. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO.....	14
22. CONTROVERSIE	16
23. RINVIO	16

Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione Affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

INFORMAZIONI GENERALI

Il personale della Direzione Generale della Protezione civile della Regione Sardegna è costantemente impegnato in attività in cui è fondamentale l'utilizzo di abbigliamento tecnico e di protezione, adeguato alle situazioni in cui si trova ad operare (emergenza incendi, emergenze alluvioni ecc), ma anche utile negli incontri istituzionali.

A seguito delle recenti riorganizzazioni della struttura e dell'immissione in ruolo di nuovo personale il numero delle unità assegnate alla Direzione Generale della Protezione Civile, sia nella sede centrale che nelle sedi territoriali, ha raggiunto i cento settanta dipendenti, a cui vanno ad aggiungersi le circa diciotto nuove unità di personale da assegnare all'Ufficio del Commissario che prenderanno servizio nel 2022.

Con determinazioni del Direttore del Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione della Direzione generale della Protezione civile, n. 631 prot. 30121 del 30/12/2020, e n. 640 protocollo n. 30211 del 31/12/2020, a seguito dell'immissione in ruolo di sessantacinque nuove unità e compatibilmente con le risorse stanziare per l'esercizio 2020, sono state acquistate cinquantasei divise complete.

La quantità acquistata non è però sufficiente a garantire il vestiario a tutti i nuovi assunti né il ricambio periodico del vestiario, che negli ultimi sei anni non è mai stato attuato, tanto che l'ultimo appalto di fornitura di abbigliamento risale all'anno 2015.

Per consentire un adeguato svolgimento delle funzioni operative e istituzionali fornendo un'immagine esterna unitaria e coordinata del personale e per rendere univocamente riconoscibile la Direzione Regionale della Protezione Civile all'esterno, occorre pertanto, da un lato avviare il ricambio programmato e progressivo del vestiario e degli indumenti tecnici per tutti i dipendenti della Direzione Generale della Protezione civile, e dall'altro assicurare il vestiario ai nuovi assunti.

La tipologia e la quantità dei capi da rinnovare o da implementare non può però essere stabilita a priori in quanto è condizionata da diversi fattori come, ad esempio, l'usura effettiva dei capi, le effettive esigenze dei singoli servizi. La programmazione 2021-2023 prevede per la fornitura in oggetto risorse che ammontano a circa complessivi 195.000,00, la dotazione dell'abbigliamento a tutto il nuovo personale e il rinnovo di tutti i capi, a seconda del tipo di vestire (giacche goretex piuttosto che polo o pullover) potrebbe tuttavia comportare la necessità di stanziare ulteriori risorse.

Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione Affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

Per far fronte ai fabbisogni di abbigliamento tecnico e di protezione per il personale della Direzione Generale della Protezione Civile, l'Accordo Quadro previsto dall'art. 54 co. 1 del D.lgs. 50/2016, rappresenta dunque lo strumento idoneo in termini di flessibilità, risparmio di tempo e costi e quindi in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

La Direzione Generale della Protezione Civile Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione intende pertanto avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 per la conclusione di un Accordo Quadro ex art.54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con unico operatore per l'affidamento della **FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO E DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE** attraverso la richiesta di offerta RdO rivolta a un numero massimo di dieci operatori economici iscritti e abilitati sul portale del Sardegna CAT per le seguenti categorie merceologiche: **AJ22 CALZATURE PELLETERIE – AJ24 UNIFORMI – AJ 25 ABBIGLIAMENTO – CONFEZIONE ACCESSORI ABBIGLIAMENTO – AJ 26 INDUMENTI PROTETTIVI DI SICUREZZA** ed individuati previa indagine di mercato tramite RDi (Richiesta di Informazioni) sempre sulla piattaforma Mercato Elettronico della Regione Sardegna Sardegna CAT, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza.

1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016, da affidare ad un singolo operatore economico, per la **FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO E DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE** secondo le specifiche tecniche dettagliate nel presente Capitolato.

L'accordo Quadro è disciplinato:

- dal D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale;
- dalle disposizioni di cui al disciplinare di gara;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione Affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

Il presente capitolato reca, pertanto, la disciplina dell'Accordo Quadro e definisce le clausole fondamentali relative ai contratti attuativi da affidare nel periodo di vigenza dello stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicarsi, che resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

I prodotti forniti durante tutta la durata dell'Accordo Quadro dovranno essere sempre quelli offerti in sede di gara.

Il presente capitolato reca, altresì, l'indicazione della tipologia dei beni oggetto della fornitura e le relative specifiche tecniche indicati nelle allegate Schede Tecniche.

2. AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO

Il valore massimo dell'Accordo Quadro, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016, è di euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) oltre IVA di legge per l'intera durata di quattro anni di validità dell'accordo.

Il contratto stipulato dall'Amministrazione a favore dell'impresa affidataria non comporterà l'impegno per la Direzione Generale della Protezione Civile all'acquisto di vestiario per l'intero ammontare dell'Accordo Quadro, ma definirà l'importo massimo derivante dall'offerta economica presentata, nonché i termini e le condizioni di esecuzione della fornitura. All'operatore economico si richiede pertanto un'offerta sulla fornitura oggetto dell'Accordo Quadro, senza vincolo per la stazione appaltante di realizzare valori minimi di fatturato.

Successivamente e per tutta la durata del contratto, l'operatore economico sarà tenuto ad effettuare la fornitura secondo le quantità indicate negli ordini specifici e nel rispetto delle condizioni generali stabilite dall'Accordo Quadro. In esecuzione di tali affidamenti, saranno stipulati i contratti attuativi. Detti contratti dovranno rispettare i termini e le condizioni predefiniti negli atti di gara, nel capitolato e nell'offerta dell'affidatario **senza riaprire la negoziazione**.

I singoli contratti derivati/ordini di fornitura saranno inoltrati in funzione delle proprie necessità operative, entro i limiti dell'ammontare complessivo dell'Accordo Quadro.

Ogni singolo contratto, è attuato per un corrispettivo minimo di € 5.000,00 euro;

Le prestazioni da affidare non comportano il prodursi di rischi da interferenze, non è pertanto dovuta la redazione del DUVRI (comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs 81/2008) e gli oneri di sicurezza sono pari a zero. L'appaltatore valuta i rischi specifici inerenti alla propria attività e provvede ad attuare le misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa

3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha una durata massima di quattro anni decorrenti dalla stipula dello stesso e salvo esaurimento dell'importo massimo contrattuale prima della scadenza.

L'Amministrazione, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporre la proroga per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo operatore economico, secondo le modalità di cui all'art. 106 comma 11 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.

In tale caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per la Direzione, fino alla data di sottoscrizione del contratto da parte del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza dell'accordo quadro.

Nel caso in cui La Direzione si avvalga dell'opzione di proroga, ne darà comunicazione mediante pec o altro mezzo all'appaltatore entro due mesi antecedenti la scadenza dell'appalto indicata in contratto.

4. CAUZIONI E ASSICURAZIONI

Al momento della presentazione dell'offerta l'operatore economico dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo stimato del servizio ed in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del dlgs 50/2016.

All'atto della sottoscrizione del contratto l'affidatario dovrà prestare CAUZIONE DEFINITIVA.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, secondo quanto indicato nell'Art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e in base allo schema tipo adottato con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico n° 31 del 19/01/2018.

L'importo della garanzia è parametrato sull'intero valore dell'Accordo Quadro.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 (quindici giorni) a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale.

Tale cauzione sarà svincolata a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione.

5. SUBAPPLATO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all'art. 105 del vigente Codice dei Contratti. All'atto dell'offerta dovranno essere dichiarati i servizi, o parti di servizi che si intendono subappaltare. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. È assolutamente vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, sotto pena di risoluzione dello stesso per colpa dell'Appaltatore. 2) La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

6. CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO

L'Amministrazione procederà alla conclusione dell'accordo quadro ed alla stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Faranno parte integrante del contratto i seguenti elaborati: 1) il capitolato speciale, con l'allegata scheda tecnica; 2) la Lettera di invito - disciplinare di gara; 3) l'offerta economica, recante il ribasso unico offerto.

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto.

7. CONTRATTI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

I contratti attuativi-ordinativi dell'Accordo Quadro consisteranno in un ordinativo di fornitura inviato tramite PEC e conterranno l'indicazione dei quantitativi e delle tipologie di beni, secondo le specifiche della Scheda Tecnica allegata al presente capitolato.

Faranno parte integrante dei suddetti contratti-ordinativi attuativi, contenenti l'individuazione delle prestazioni da eseguirsi ed il tempo di esecuzione assegnato, i seguenti elaborati: 1) il capitolato speciale, con le allegate schede tecniche; 2) la Lettera di invito - disciplinare di gara; 3) l'offerta economica, recante il ribasso unico offerto.

I Contratti-Ordinativi Attuativi, predisposti e sottoscritti digitalmente dal Committente, verranno inviati a mezzo pec all'appaltatore che - entro 10 giorni dal ricevimento – dovrà provvedere:

- al pagamento dell'imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall'art. 3 del D.R.P. 642/1972 (se dovuta):

Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione Affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

- alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto; – all'invio dello stesso a mezzo pec all'indirizzo:
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it;

I Contratti-ordinativi attuativi si perfezioneranno al momento del ricevimento da parte del Committente del file pdf sottoscritto dall'appaltatore per accettazione. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) ai contratti-ordinativi attuativi dell'accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

L'efficacia del contratto è sempre subordinata alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa.

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato applicando alle forniture ordinate ed eseguite i prezzi unitari indicati in sede di offerta al netto del ribasso offerto.

8. QUALITA' E QUANTITA' DELLA FORNITURA

Le caratteristiche dei singoli capi sono riportate nella "Scheda Tecnica" allegata al presente Capitolato.

Tutti i prodotti dovranno essere personalizzati con scritte e loghi indicati dall'Amministrazione.

Al fine di garantire l'unitarietà e omogeneità di colori, modelli, tessuti e materiali della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro con le ultime divise acquistate, è possibile richiedere un sopralluogo presso la sede di Via Vittorio Veneto 28 della Direzione Generale della Protezione Civile per visionare un campione del vestiario oggetto dell'appalto.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni lavorativi indicati dall'Amministrazione a seguito della richiesta del Concorrente. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo e-mail pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it; e deve contenere la seguente dicitura "*Accordo quadro per la fornitura di abbigliamento tecnico e di protezione per la protezione civile*" oltre ai seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito fax/indirizzo e-mail, indirizzo PEC dell'operatore, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

9. CAMPIONATURA FORNITURE- MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE

In occasione del primo ordinativo la Ditta aggiudicataria, entro e non oltre il termine di 20 giorni lavorativi dalla richiesta, dovrà produrre la campionatura per tutti i prodotti oggetto del medesimo contratto attuativo fornire un layout di scritte e loghi con campioni.

Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione Affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

Il campione e le scritte dovranno essere approvati dal Responsabile del Procedimento. Tutti i costi relativi alla spedizione dei campioni richiesti saranno a carico dell'Impresa. I campioni prodotti dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche del Capitolato.

Le forniture richieste da parte dell'Amministrazione con i contratti attuativi-ordinativi nell'ambito del presente "Accordo Quadro" dovranno avvenire entro e non **oltre 60 giorni** lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'ordinativo a cui andrà sempre allegato il file distinta taglie.

I termini di cui sopra si intendono sospesi nel periodo compreso tra il 10 agosto e il 15 settembre e tra il 7 dicembre e 7 gennaio.

La consegna dovrà avvenire presso il CENTRO SERVIZI PROTEZIONE CIVILE – ZONA INDUSTRIALE DI CAGLIARI – VI STRADA OVEST LOC. MACCHIAREDDU – UTA (CA). La data e l'ora di consegna dovrà essere comunicata almeno 24 ore prima del giorno previsto a mezzo pec al seguente indirizzo: pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it e al seguente indirizzo mail: scampesi@regione.sardegna.it

Ad avvenuta consegna, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al collaudo su un campione non inferiore al 10% dell'intera fornitura. Detto collaudo potrà anche comportare l'analisi dei materiali da parte di laboratori specializzati. Per il collaudo finale, la cui data verrà comunicata per PEC dall'amministrazione con un preavviso di almeno 5 giorni, verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con il fornitore. In caso di assenza del fornitore il giorno e alle ore previste per il collaudo, l'amministrazione procederà comunque alle operazioni. In caso di collaudo negativo, la ditta ha l'obbligo di sostituire l'intera fornitura a proprie spese, fatto salvo il risarcimento del danno; in mancanza l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

10. PENALI

Questa Amministrazione si riserva di procedere all'applicazione delle penali in caso di ritardo accertato nell'esecuzione della fornitura, salvo proroghe e diverse pattuizioni sui termini di fornitura dei diversi tipi di consegna disposti dal responsabile del procedimento per giustificati motivi. La misura della penale è determinata nello 0,3 % (zero virgola tre per cento) per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'importo dell'intera fornitura, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti e comunque fino ad un massimo del 10%.

La contestazione verrà effettuata a cura della stazione appaltante, mediante invio di posta elettronica certificata, entro 48 ore dal riscontro della violazione delle clausole contrattuali o comunque dall'avvenuta conoscenza. L'Appaltatore potrà produrre le proprie osservazioni e giustificazioni inoltrandole direttamente

Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione Affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

all'attenzione del Direttore del Servizio 3 della Direzione Generale della Protezione Civile, a mezzo PEC entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancate controdeduzioni da parte dell'Appaltatore nei tempi utili, o nel caso in cui non vengano ritenute accoglibili, verranno applicate le penali contrattuali. La liquidazione della penale avverrà mediante detrazione dei crediti dalle fatture emesse, o in difetto, dalla cauzione definitiva. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra indicato comporta la risoluzione di diritto del contratto. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. È escluso il pagamento di penali per comprovate cause di forza maggiore non derivanti da colpa dell'appaltatore.

11. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per il presente appalto l'Amministrazione si riserva la facoltà, prima dell'avvio dell'esecuzione, di nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Se nominato il nominativo del DEC verrà indicato in contratto.

Al DEC sono ascritti, in particolare, i seguenti compiti:

- coordinare, dirigere e controllare tecnicamente e contabilmente l'esecuzione del contratto;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto;
- svolgere tutte le attività ad esso demandate dal D.M n. 49 del 7 marzo 2018 e dall'art. 111 del D.lgs. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.

12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Direzione si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione Affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

La Direzione ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del personale della Ditta aggiudicataria e di coloro che da quest'ultima saranno delegati a farlo.

Il fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.

Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall'art.26 del D.Lgs 81/08 a norma **del comma 3 bis del citato articolo si rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).**

13. OSSERVANZA DI LEGGI E DISPOSIZIONI NORMATIVE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI LAVORO

Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel CCNL applicabile al settore di appartenenza.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci;

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;

Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione Affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

Nel caso fosse riscontrata l'inosservanza di quanto sopra indicato, l'Amministrazione appaltante si riserva di adottare, in accordo con le OO.SS. tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari;

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei punti precedenti, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore e, se del caso all'Ispettorato del Lavoro, la inadempienza accertata e procederà all'incameramento del deposito cauzionale. Sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti, il pagamento della fornitura non sarà effettuato alla Ditta. Per tali sospensioni o ritardi di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento danni e ad altri interessi.

14. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

L'Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva, il Responsabile del procedimento trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.

Nell'ipotesi in cui l'Ente acquisisca un DURC negativo per almeno due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento propone la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di inadempienza retributiva da parte dell'appaltatore si applica l'art. 30, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.

15. REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali

16. PAGAMENTI

Il pagamento avverrà a seguito di emissione di regolare fattura liquidabile entro 30 (trenta) giorni previa verifica della corretta esecuzione della fornitura, nonché della regolarità contributiva.

Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione Affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

La fattura dovrà essere intestata Regione Autonoma della Sardegna, Presidenza – Direzione generale della Protezione civile – Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione, Via Vittorio Veneto n. 28, Cagliari, - CAP 09123 – C.F. 80002870923 – codice IPA: P6Y1RH, C.D.R. 00.01.07.03.

Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il codice CIG comunicato in sede di affidamento, e il protocollo e repertorio del contratto, l'oggetto dell'affidamento, l'annotazione della dicitura relativa alla scissione dei pagamenti "Split Payment" (Circ. Servizi Finanziari Prot. 599 del 16.01.2015).

In relazione a ciascun contratto attuativo il pagamento avverrà in una unica soluzione e pertanto non troverà applicazione la ritenuta dello 0,50 per cento all' 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dalla fattura ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 recante il "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'appaltatore si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto. Ai fini di quanto sopra, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato esclusivamente su un conto corrente bancario o postale, che l'appaltatore dovrà accendere presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato alla presente commessa o comunque alle commesse pubbliche. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi D. Lgs. 10-08.2018 n. 101, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente per finalità connesse alla gestione della procedura di cui all'oggetto, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

19. PATTO DI INTEGRITA'

La Ditta aggiudicataria deve osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15/06/2015 dal Presidente della Regione Sardegna, dal Presidente dell'Anci Sardegna e da Transparency International Italia ed approvato con D.G.R. n. 30/16 del 16 giugno 2015. Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all'interdizione a partecipare ad altre gare indette dall'Ente per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

20. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del sistema regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31/01/2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo della Ditta affidataria dell'appalto.

21. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'Amministrazione Regionale, oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione a mezzo PEC con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione della fornitura;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione della fornitura da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
- acquisizione di DURC negativo per almeno due volte consecutive;
- rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli obiettivi previsti dal contratto;

Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione Affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

- reiterata, superiore a tre volte, violazione dei tempi di consegna della merce nei casi di consegna urgente di cui all'art. 5.2 del presente Capitolato con ritardo superiore a 1 giorno;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)";
- la violazione da parte dell'affidatario degli obblighi previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 01 aprile 2021 n. 12/35 pubblicato nel sito web dell'Amministrazione nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- violazione da parte dell'affidatario degli obblighi previsti Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014 reperibile all'indirizzo http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf.
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 30/16 del 16/06/2015, sottoscritto all'atto di affidamento.

La risoluzione del contratto legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dello stesso. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto di agire per il risarcimento dell'ulteriore danno.

Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione Affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

Fermo restando quanto sopra, in tutti gli altri casi di inadempimento l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto. Nei casi di risoluzione di cui sopra, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'ordinativo di fornitura.

L'Amministrazione Regionale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle sole forniture eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal DEC. Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente.

22. CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Impresa Affidataria, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria del contenzioso saranno deferite all' A.G.O. Il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Cagliari. È esclusa ogni competenza arbitrale.

23. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato tecnico prestazionale, si fa rinvio, oltre che al Codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare statale e regionale vigente in materia di appalti pubblici.